

Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 7/2019)

1. All'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dopo la parola <<materiali>> è inserita la seguente: <<durevoli>>;

b) alla lettera c) del comma 1 dopo la parola <<allestimenti>> sono aggiunte le seguenti: <<necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute>>;

c) alla lettera d) del comma 1 dopo la parola <<servizi>> sono inserite le seguenti: <<, materiali di consumo>>;

d) al comma 2 dopo le parole <<indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni da essi organizzati nel corso dell'anno.>> sono aggiunte le seguenti: <<Il riconoscimento opera alla data della domanda. Nella determinazione dell'importo massimo annuo sono presi in considerazione gli eventi che si sono realizzati nell'anno di riferimento.>>;

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 e in relazione alla tipologia di beneficiari elencati al comma 1, il contributo agli enti privati è concesso solo nel caso di iniziativa aperta al pubblico senza scopo di lucro per il soggetto richiedente e organizzatore dell'evento.>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2019 dopo le parole <<3.000 euro all'anno in favore>> sono inserite le seguenti: <<del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia delle Pro Loco,>>, dopo le parole <<corsi formativi volti a consentire l'ottenimento>> sono inserite le seguenti: <<, e ogni eventuale aggiornamento periodico obbligatorio,>> e dopo le parole <<antincendio e primo soccorso,>> sono inserite le seguenti: <<nonché corretta prassi igienica,>>.

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2019 sono inserite le seguenti parole: <<o altri analoghi portali informatici in uso presso i Comuni del Friuli Venezia Giulia>>.

4. Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 7/2019, come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

Art. 31

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 5/2020)

1. All'alinea del comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), dopo le parole <<del comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<e del comma 2 bis>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.